

Giustizia

COME CAMBIA IL DIRITTO DI FAMIGLIA

I confini

Solo i coniugi d'accordo sulle condizioni possono usare le nuove strade per separarsi

Il rischio

Tempi incerti per l'addio nello studio legale con l'obbligo di ottenere il nullaosta del Pm

DIVORZIO «FACILE»,
TUTTI I PERCORSI
E LE INCOGNITE

Al debutto le procedure dall'avvocato e dal sindaco

PAGINE A CURA DI
Valentina Maglione
Valentina Melis

Firmare un accordo nello studio di un avvocato. O davanti al sindaco. Sono le due strade "facili" per separarsi e divorziare, aperte dal decreto legge 132/2014 - il primo tassello della riforma della giustizia - approvato definitivamente dal Parlamento giovedì scorso.

I due percorsi non richiedono, a differenza delle procedure "tradizionali", di presentare un ricorso in tribunale. Sono stati infatti introdotti per «degiurisdionalizzare», come dice la legge, cioè per spostare le vertenze fuori dalle aule di giustizia e permettere ai magistrati di aggredire l'arretrato civile, di oltre 5 milioni di cause.

Ma il nuovo divorzio non è senza insidie. Anzi: dopo le modifiche introdotte dal Parlamento, tempi e costi rischiano di aumentare. Senza contare che il Dl 132 lascia intatti i tre anni che le coppie separate devono attendere prima del divorzio.

La procedura dall'avvocato

Le coppie in crisi senza figli a carico possono lasciarsi sottoscrivendo un accordo in uno studio legale - anziché presentandosi in tribunale - già dallo scorso 13 settembre. Questa possibilità è ora estesa anche a chi ha figli minorenni o maggiorenni

incapaci, con handicap o non economicamente autosufficienti.

Le nuove procedure si aggiungono come vie alternative alla tradizionale separazione consensuale, che marito e moglie scelgono quando sono d'accordo sulle condizioni della separazione. È la strada più battuta: secondo l'Istat, le separazioni consensuali sono l'85% del totale. Del resto, separarsi consensualmente riduce i conflitti, è più rapido (in media servono 103 giorni contro i 675 delle giudiziali) e meno costoso, anche perché marito e moglie possono farsi assistere da un solo avvocato. Possibilità invece stata esclusa (nel corso dell'esame parlamentare del Dl 132) per chi decide di divorziare in uno studio legale: i coniugi devono avere almeno un avvocato a testa. Un vincolo motivato dal fatto che nella redazione dell'accordo non è coinvolto un giudice. Ma l'effetto economico rischia di farsi sentire.

Inoltre, il Parlamento ha inserito un passaggio in più nella procedura. Se a lasciarsi è una coppia senza figli, uno degli avvocati, prima di inviare l'accordo all'ufficiale dello stato civile per la trascrizione nei registri, deve trasmetterlo al Pm e ottenere il suo nullaosta. Il Dl, però, non fissa un termine entro cui il Pm deve esprimersi; ed è probabile, vi-

sto il carico di lavoro delle procure, che i tempi si allungano (si veda anche il Sole 24 Ore del 4 novembre). Una procedura "aggravata", con la necessità di ottenere l'autorizzazione del Pm (anche qui, non è fissata una scadenza) e il possibile passaggio in tribunale, è prevista per le separazioni di chi ha figli.

L'iter dal sindaco

La possibilità di lasciarsi sottoscrivendo un accordo di fronte al sindaco si aprirà il trentesimo giorno dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del Dl 132. La procedura è riservata ai coniugi che sono d'accordo sulla separazione e che non hanno figli a carico: si tratta di circa 50 mila coppie l'anno. Inoltre, nell'accordo concluso dal sindaco non è possibile inserire patti di trasferimento patrimoniale (incluse decisioni su somme di denaro o beni mobili, come auto o scooter). Ma questo divieto - che non preclude gli assegni periodici - potrebbe essere superato regolando con un accordo ad hoc le questioni patrimoniali.

Dal punto di vista economico, si tratta di una procedura quasi a costo zero: sarà necessario solo versare un "diritto fisso" che non potrà superare i 16 euro previsti per le pubblicazioni di matrimonio. Questo a meno che i coniugi non deci-

dano di farsi assistere da un avvocato: in questo caso è facoltativo ma può essere utile per mettere a punto l'accordo.

I tempi non possono essere inferiori a un mese, dato che il Parlamento ha previsto una pausa di riflessione di 30 giorni per i coniugi tra la stesura dell'accordo e la sua conferma. Ma, non essendoci l'incognita del "visto" del Pm, dovrebbero essere più rapidi di quelli della procedura dall'avvocato.

Il divorzio breve

Le nuove strade per lasciarsi non toccano però i tre anni di separazione necessari prima di chiedere il divorzio. Mira a tagliare questo periodo di attesa il disegno di legge sul "divorzio breve", approvato dalla Camera il 29 maggio scorso e ora all'esame della commissione Giustizia del Senato: si prevedono 12 mesi di separazione se manca il consenso tra marito e moglie e sei mesi nel caso delle separazioni consensuali. «Dopo il via libera della commissione Bilancio sulle coperture (arrivato la settimana scorsa, ndr) - spiega la relatrice Rosanna Filippini (Pd) - possiamo procedere con l'esame degli emendamenti, che sono stati depositati da tempo. Spero che il testo possa approdare in aula prima della fine dell'anno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le strade per lasciarsi

L'ADDIO CONSENSUALE

Passaggio in tribunale
con un solo avvocato

IL CONSENSO

La scelta di dividersi non è mai indolore, ma la coppia può rendere il distacco più soft, accordandosi sulle condizioni di separazione: come affidamento e mantenimento dei figli, assegno al coniuge economicamente più debole, assegnazione della casa, disciplina delle questioni patrimoniali. Queste sono le regole precedenti all'intervento del Governo, che restano comunque in vigore

LA SEPARAZIONE


La separazione si avvia con ricorso, contenente le condizioni su cui marito e moglie si sono accordati. Il ricorso va depositato in tribunale, assieme alla nota di iscrizione a ruolo e ai documenti (copie dei documenti e dei codici fiscali, certificato di matrimonio, di stato di famiglia e residenza). Il giorno dell'udienza, il presidente del tribunale, fallito il tentativo di conciliazione, può omologare l'accordo (se rispetta le leggi e l'ordine pubblico) e autorizzare i coniugi a vivere separati. Da questo momento decorrono i tre anni di attesa necessari prima di chiedere il divorzio

IL DIVORZIO

Con il divorzio, gli effetti del

IN CALO NEGLI ANNI DELLA CRISI

L'andamento delle separazioni e dei divorzi



Fonte: Istat

DALL'AVVOCATO/1

Almeno due legali
e visto del magistrato

LANEGOZIAZIONE ASSISTITA

Il decreto legge per tagliare l'arretrato civile (Dl 132/2014) ha introdotto due alternative alla separazione consensuale e al divorzio congiunto. Le nuove strade si possono seguire anche per modificare le condizioni di separazione o di divorzio. La prima possibilità è quella di separarsi e divorziare nello studio di un avvocato, anziché in tribunale

LAPARTENZA

Per le coppie che non hanno figli minori (oppure maggiorenni incapaci, con handicap grave o economicamente non autosufficienti) la procedura è operativa già dal 13 settembre scorso, ma è stata parzialmente modificata dal Parlamento

LA PROCEDURA

Secondo le nuove regole, marito e moglie che intendono separarsi (o divorziare: la procedura è identica) devono rivolgersi almeno a due avvocati (uno a testa), che devono redigere, in forma scritta a pena di nullità, la convenzione di negoziazione assistita, cioè un accordo con cui le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole la controversia. La convenzione deve precisare il termine concordato per svolgere la negoziazione (almeno un mese e non più di tre, con la chance di una

proroga di altri 30 giorni) e l'oggetto. L'accordo va firmato dai coniugi e le sottoscrizioni sono certificate dagli avvocati. Da questa data dovrebbero decorrere i tre anni di attesa per chiedere il divorzio. Nell'accordo va indicato che gli avvocati hanno cercato di conciliare i coniugi e che hanno informato della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare

IL NULLAOSTA DEL PM

Gli avvocati devono trasmettere l'accordo al Pm presso il tribunale competente. Se non rileva irregolarità, il Pm dà agli avvocati il nulla osta a trasmettere copia autenticata dell'accordo all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. Per farlo, gli avvocati hanno 10 giorni: altrimenti, rischiano una sanzione da 2 mila a 10 mila euro, irrogata dal Comune

LCOSTI E TEMPI


Come nella separazione consensuale "ordinaria", i coniugi devono pagare la parcella agli avvocati (e non possono rivolgersi a uno solo). La nuova procedura è potenzialmente più rapida di quella in tribunale. L'incognita sono i tempi del nullaosta del Pm, per cui la legge non fissa un termine

V.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONSENSUALE IN QUATTRO CASI SU CINQUE

I procedimenti per rito di chiusura (nel 2012)



Fonte: Istat

Analisi

L'avvocato «pacificatore»

di Giovanni Negri

» Continua da pagina 1

Se il quando è più o meno certo - grosso modo la fine della legislatura - il come è assai più precario. In attesa della messa a punto della più ampia riscrittura del Codice civile (la prima gamba), il decreto legge convertito pochi giorni fa (la seconda gamba) rappresenta intanto un antipasto la cui digestione ha bisogno di essere lenta.

Fuori di metafora, le misure messe in campo con il decreto, anche dopo la "cura" parlamentare sono ben lontane dal avere, o solo lasciare prefigurare, effetti taumaturgici. Del resto, l'affanno della giustizia civile è tanto forte che anche solo una boccata di ossigeno ha indubbi benefici. Nello specifico, lo stesso ministero della Giustizia, volando magari più basso di quanto fa abitualmente il capo del Governo, non ha certo ecceduto in trionfalismi. Malconate, potranno essere circa 50 mila, è la stima, le

cause che non approderanno in giudizio, se tutto andrà come si spera possa andare, per effetto del combinato disposto di negoziazione assistita e divorzi e separazioni semplificate. Sugli arbitrati si tace. Ed è meglio, visti i forti dubbi sulla loro efficacia, in termini di taglio del contenzioso, avanzati, tra gli altri, dal Consiglio superiore della magistratura.

A risultati incerti, si contrappone invece una maggiore chiarezza sul modello che sta prendendo forma. Per il quale sarebbe forse azzardato parlare di privatizzazione, ma di sicuro appare evidente un sistema dove il ruolo tradizionale della giurisdizione appare via via più sfumato. Sostituito da cosa? Da un pacchetto di misure che ormai spaziano dalla conciliazione alla negoziazione, transitando per gli arbitrati. Tutte accomunate dal tentativo di raggiungere una soluzione della controversia che non passi, per forza, dall'aula di tribunale e dall'interpretazione

del giudice. Se a questi elementi si aggiungono i continui aumenti, disposti soprattutto di recente, al contributo unificato, emerge in trasparenza una concezione dell'amministrazione della giustizia come bene via via più scarso e da riservare, con attriti evidenti alla Costituzione, a questioni che "realmente lo meritano".

Ed è in questo scenario allora che l'avvocatura è chiamata a una diversa assunzione di responsabilità, alla quale, stando agli esiti dell'ultimo Congresso nazionale forense concluso poche settimane fa a Venezia, i legali si dicono pronti. Una buona parte delle misure introdotte con il decreto legge, è noto, ricalcano richieste precise avanzate dall'avvocatura e, in una certa misura, rappresentano il frutto del confronto avviato dal ministro Orlando con le principali organizzazioni forensi. Il successo delle nuove modalità di scioglimento del matrimonio, l'efficacia della negoziazione (non a caso de-

finita «assistita», al contrario dell'esecrata conciliazione), l'incisività degli arbitrati sul contenzioso in corso, dipendono in larga parte, se non esclusivamente, dalla capacità degli avvocati di ritagliarsi un ruolo nuovo o forse più allineato ai tempi, quello non solo di gestori del conflitto, ma anche, se non soprattutto, di risolutori al servizio dei cittadini.

Certo il "benaltrismo" è atteggiamento diffuso anche nelle parti dirigenti e certo al nostro sistema giudiziario mancano ancora risorse sia di uomini sia di mezzi, regole processuali più nitide e meno "balnearie". Tuttavia per gli avvocati sfilarsi sarebbe allora abbastanza insensato, dopo avere rivendicato un ruolo se non da primatori, almeno da co-protagonisti. Il rischio, ovvio, è quello di essere chiamati al proscenio non tanto per incassare applausi, quanto per i rischi e i risultati non dovessero essere centrati. Ma a quel punto sarebbe puerile procedere al classico "scaricabarile" all'italiana, puntando il dito sulle inadempienze della politica o sull'inerzia della magistratura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA